

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1350

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARCA, DI GIULIO, PEGGIO, D'ALEMA, GAMBOLATO,  
BARTOLINI, NICCOLI, PUGNO, MARGHERI, MIANA,  
RIGA GRAZIA, TAMINI**

*Presentata il 6 aprile 1977*

### Costituzione di un ente di gestione per le partecipazioni pubbliche nel gruppo Montedison

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione Montedison è sul tappeto in modo acuto da più anni; da quando, almeno, con la scalata dell'ENI alla Montedison — attuata fuori da ogni direttiva politica responsabile e da ogni programma per la chimica — si è stabilito un rapporto anomalo tra settore pubblico e settore privato. La finzione del sindacato di controllo con la falsa parità tra azionisti pubblici e taluni azionisti privati ammessi al sindacato ha acutizzato il problema.

Indubbiamente il problema della Montedison non è solo un problema di assetto azionario. Esso non può avere positiva soluzione senza un programma per la chimica degno di questo nome e senza affrontare sia alcuni nodi del riassetto operativo del gruppo, sia i nodi di un migliore rapporto tra capitale di rischio e indebitamento.

Ma pregiudiziale a tutto ciò appare la definizione di un corretto rapporto tra pro-

prietà pubblica e proprietà privata all'interno della Montedison e la definitiva chiusura di un periodo in cui la proprietà pubblica ha rinunciato a svolgere ogni ruolo, e in primo luogo il ruolo di un azionista che deve rispondere al momento pubblico del proprio operato.

Non si pone il problema di pubblicizzare la Montedison, ma il problema di rendere giuridicamente e politicamente pubblico ciò che pubblico è già.

Per questo è necessario — e a ciò tende la legge che abbiamo l'onore di presentare — raggruppare le azioni pubbliche in un unico ente di gestione che, come prevede l'articolo 1 di questa proposta di legge, sia sottoposto alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e, attraverso di esso, al controllo del Parlamento.

Per la prima volta avremo un Ente a partecipazioni statali che gestirà un pacchetto di minoranza a fianco di grandi azionisti privati e di piccoli azionisti, ma

questa ci sembra una novità positiva che arricchisce gli strumenti di intervento statale finora disponibili.

Evidentemente il rapporto tra le componenti azionarie può essere modificato in sede di aumento di capitale se gli azionisti privati non sottoscriveranno; ciò potrebbe avvenire a breve scadenza dato che un aumento di capitale del gruppo appare indispensabile.

Per evitare forzature abbiamo per questo previsto che per un certo numero di anni possa essere concesso ai piccoli azionisti privati un diritto di opzione: tanto più esso sarà esercitato quanto più le misure che saranno prese, nella chiarezza e nella trasparenza dei rapporti tra pubblico

e privato, varranno a migliorare lo stato del gruppo.

La nostra proposta non vuole pregiudicare riflessioni più di fondo sul complessivo rapporto tra pubblico e privato nell'ambito dell'intero settore chimico. Vuole soltanto creare le premesse perché ogni misura sia studiata e adottata nella chiarezza dei rapporti e fuori dal « segreto » che ha sempre contraddistinto i rapporti del gruppo Montedison con il momento politico e statale.

Riteniamo che ciò sia nell'interesse degli stessi piccoli azionisti privati che hanno pagato con gravi perdite patrimoniali il prezzo della confusione e del compromesso deterioro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito l'Ente di gestione per le partecipazioni pubbliche nella Montedison S.p.a. (Egemont).

L'Ente - con sede in Roma - ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali e le direttive generali che esso deve seguire sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

### ART. 2.

All'Ente sono trasferite in proprietà senza corrispettivo ed entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni Montedison dell'ENI e dell'IRI e sono affidate in gestione le azioni in possesso dell'IMI e dello ICIPU.

Dopo tale trasferimento gli enti a partecipazione statale non potranno più detenere in proprietà o ad altro titolo direttamente, o mediante società comunque da essi controllate, azioni della Montedison S.p.a.

ART. 3.

L'Egemoni ha un fondo di dotazione di 132 miliardi costituito dai titoli e dai diritti ad esso trasferiti a norma dell'articolo 2 e da un conferimento dello Stato per la somma di 92 miliardi.

ART. 4.

L'Ente ha il compito di:

a) esercitare nella Montedison tutti i diritti ed i poteri dell'azionista;

b) assistere il governo nella promozione di un coordinato sviluppo dell'industria chimica nazionale, anche attraverso una sistematica consultazione di altri operatori pubblici e privati sui problemi del settore e dare direttive ai propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione Montedison affinché essi esercitino un ruolo attivo nella programmazione degli investimenti e nel controllo degli indirizzi del gruppo.

ART. 5.

Sono organi dell'Ente:

- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.

ART. 6.

Fanno parte del Consiglio il Presidente, un rappresentante del Ministero dell'industria, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, un rappresentante del Ministero della sanità e quattro esperti.

Il Presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero per le partecipazioni statali. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

ART. 7.

Fanno parte del Collegio sindacale:

- 1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato che lo presiede;

2) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali;

3) tre professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

#### ART. 8.

Il Consiglio provvede all'amministrazione e all'attività dell'Ente anche delegando, con preciso mandato, a ciascun membro quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative e statutarie.

Spetta al Consiglio in particolare deliberare:

a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente; al bilancio dell'Ente verrà allegato lo stato patrimoniale ed il conto economico della Montedison e di ciascuna società da questa inclusa nel proprio bilancio consolidato;

b) sulla organizzazione dell'Ente;

c) sulla designazione dei propri rappresentanti negli organi sociali della Montedison e delle società da questa controllate.

#### ART. 9.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente e convoca il Consiglio. La convocazione del Consiglio è obbligatoria prima di sedute del Consiglio di amministrazione della Montedison o di assemblee della Montedison nelle quali si deliberano aumenti di capitale o modifiche nell'assetto del gruppo Montedison.

#### ART. 10.

I rapporti tra l'Ente e i propri dirigenti sono regolati da contratti di impiego privato.

I dirigenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori in altre società, hanno l'obbligo di riversare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le partecipazioni statali.

ART. 11.

L'Ente può essere autorizzato ad emettere obbligazioni per sottoscrivere eventuali azioni Montedison per le quali non sia stato esercitato dagli azionisti il diritto di opzione, secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Le azioni sottoscritte mediante le emissioni obbligazionarie, di cui al presente articolo, accantonate in apposito fondo con contabilità separata, saranno offerte, anche per quote successive, in sottoscrizione, al valore nominale, agli azionisti Montedison fino al 31 dicembre 1980.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Ente invia al Ministero per le partecipazioni statali una relazione sulle operazioni di offerta effettuate, sulle azioni sottoscritte e su quelle residue da collocare.

Dopo la scadenza di cui al secondo comma del presente articolo, l'Ente, su autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, può collocare sul mercato le azioni non acquistate dagli azionisti Montedison.

ART. 12.

I fondi occorrenti per il conferimento di cui all'articolo 3 saranno stanziati mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.